

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ACCOGLIMENTO DEGLI
OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "V. SARCINELLI"
DI CERVIGNANO DEL FRIULI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.1998
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 31.03.1999 – Ritenuto immune
da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 31.05.1999 Prot. n. 28537
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 4 marzo 2004
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 19 dicembre 2005

ART. 1 FINALITÀ' DELLA STRUTTURA

La Casa di Riposo "Valentino Sarcinelli" di Cervignano del Friuli è una struttura residenziale finalizzata all'accoglimento di persone adulte in difficoltà, inabili e anziani, in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza.

La Casa di Riposo è un'unità organizzativa autonoma del Comune di Cervignano del Friuli e pertanto è amministrata dal Comune stesso attraverso i suoi organi istituzionali.

ART. 2 – SERVIZI E PRESTAZIONI EROGATI

Le prestazioni erogate nella Casa di Riposo sono le seguenti:

- * prestazioni di tipo alberghiero: pulizia dei locali, vitto, lavanderia;
- * prestazioni di tipo assistenziale: cura ed igiene della persona, aiuto nell'alzata dal letto, aiuto nella vestizione, riordino del letto, aiuto nella somministrazione dei pasti;
- * prestazioni di socializzazione e di animazione;
- * prestazioni di tipo infermieristico, sanitario e riabilitativo.

ART. 3 – MODALITA' DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, in carta libera, va redatta sui modelli predisposti e presentata alla Casa di Riposo "V. Sarcinelli".

Ad essa va allegata la seguente documentazione:

- certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza (o certificazione sostitutiva di atto di notorietà);
- certificato medico sul modello predisposto;
- documenti clinici e referti di esami clinico - strumentali non anteriori a 3 mesi secondo lo schema proposto dal responsabile del Distretto che potrà essere periodicamente aggiornato;
- scheda di valutazione multidimensionale in vigore nel Distretto Sanitario di provenienza, compilato in sede di Unità di Valutazione Distrettuale;
- relazione redatta dal servizio sociale del Comune di provenienza;
- atto di garanzia del comune presso il quale il richiedente ha il domicilio di soccorso.

Per i richiedenti aventi la residenza e il domicilio di soccorso presso il Comune di Cervignano del Friuli ai documenti sopra elencati vanno aggiunti:

- domanda/impegnativa del ricoverando e/o dei familiari;

Per le persone provenienti da Distretti Sanitari fuori dal territorio Regionale dovranno presentare la scheda di valutazione multidimensionale in vigore nel Distretto Sanitario di Cervignano.

Per le persone aventi domicilio di soccorso in Comuni diversi da Cervignano del Friuli, la domanda dovrà essere corredata da apposito atto con il quale l'Ente dispone il ricovero ed assume a proprio carico tutti i relativi oneri economici.

Qualora i ricoverandi e i loro familiari siano in grado di pagare per intero la retta di ospitalità, il Comune di provenienza potrà deliberare solo in forma cautelativa la garanzia dell'impegno, ma senza assumersi l'onere contabile diretto.

Nel caso l'ospite e i familiari che hanno sottoscritto l'impegno non corrispondano le rette dovute per più di 2 mesi consecutivi, l'amministrazione della Casa di Riposo attiverà la rivalsa nei confronti del Comune che ha assunto la garanzia.

L'accettazione di tale clausola deve essere esplicitamente riportato nel testo dell'atto stesso.

ART. 4 – ISTRUTTORIA

La domanda di ammissione è soggetta ad istruttoria da parte dell'Ufficio della Casa di Riposo e dell'Ufficio dei Servizi Sociali, ognuno per la parte di propria competenza.

E' prevista, ad opera del personale della Casa di Riposo, una visita al domicilio, ovvero presso il Presidio ospedaliero o la R.s.a. ove il Richiedente risulti essere ricoverato, al fine di valutare la compatibilità della struttura in relazione allo stato socio-sanitarie riscontrato. In merito alla compatibilità decide il Direttore della Struttura sentito il parere dell'équipe multidisciplinare composta dal Direttore stesso e dai coordinatori socio-assistenziali e sanitari. La stessa può venir integrata al bisogno da altri membri con competenze specifiche in ambito sanitario o altro.

L'ammissione degli ospiti avverrà con determina del servizio autonomo Casa di Riposo del Comune di Cervignano del Friuli, dopo l'esame istruttorio della domanda corredata da tutta la documentazione.

Le richieste incomplete non saranno esaminate fino a quando i richiedenti non avranno provveduto all'integrazione. In caso di mancanza di riscontro della richiesta di integrazione nei 30 gg. successivi la domanda verrà archiviata.

La priorità negli accoglimenti viene data ai richiedenti aventi domicilio di soccorso e/o residenza nel Comune di Cervignano del Friuli, in secondo luogo a quelle residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale *di Cervignano del Friuli*, infine a quelli provenienti da altri Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia o fuori Regione.

ART. 5 - GRADUATORIA

Verranno predisposte tre graduatorie suddivise per la tipologia di ospiti previste nella struttura, e precisamente:

1° riferita alle domande delle persone con domicilio di soccorso e/o residenza presso il Comune di Cervignano del Friuli;

2° riferita alle domande provenienti dai Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli;

3° riferita alle domande provenienti dai rimanenti Comuni della Regione F.V.G. e da fuori Regione.

Le domande *complete* saranno inserite nella graduatoria di riferimento dopo la conclusione dell'esame istruttorio e la determinazione dell'Ufficio competente, secondo l'ordine cronologico di arrivo, attestato dal protocollo generale.

ART. 6 – ACCOGLIMENTO DEGLI OSPITI

L'accoglimento degli ospiti avverrà di norma nelle ore antimeridiane, nei giorni di apertura dell'Ufficio della Casa di Riposo.

Al momento dell'ingresso l'ospite proveniente da altri Comuni dovrà scegliere un medico di fiducia fra quelli *operanti* nel Comune di Cervignano del Friuli.

Per ogni ospite verranno istituite due cartelle personali:

- a. una recante le notizie amministrative e socio-assistenziali essenziali alla procedura dell'accoglimento, alla permanenza in comunità e alla sua conclusione;
- b. una contenente le notizie di carattere sanitario, che sarà tenuta e custodita a cura del personale infermieristico.

ART. 7 – RETTE DI OSPITALITA'

L'ammontare della retta giornaliera di ospitalità viene determinata dalla *Giunta* Comunale.

La retta è diversificata a seconda del grado di autosufficienza e pertanto sono previste le seguenti tipologie:

- * retta per autosufficienti
- * retta per semi autosufficienti
- * retta per non autosufficienti
- * retta per il centro diurno
- * retta per il centro semidiurno

Sono altresì previsti:

- * supplemento giornaliero per camera singola
- * retta per la conservazione del posto letto che viene determinata nella misura del 60% della retta di riferimento di ogni singolo ospite.

La condizione di autosufficienza e di non autosufficienza viene attestata dalla scheda di valutazione multidimensionale presentata al momento dell'ammissione.

La condizione di semi autosufficienza viene valutata dal responsabile della struttura, sentito il medico di base, in riferimento ai carichi assistenziali necessari.

Le rette vengono computate a giorni interi di effettiva presenza e vanno corrisposte entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza.

Per quanto riguarda il pagamento delle rette da parte degli Enti Pubblici la corresponsione avviene al ricevimento della relativa contabilità.

La retta a carico degli ospiti dichiarati non autosufficienti dall'Unità di Valutazione Distrettuale del Distretto competente viene decurtata del contributo di cui all'art. 13 L. R. 10/1997, come modificato dalla L.R. 13/2002.

Per gli ospiti che usufruiscono del contributo del Comune di Cervignano del Friuli per il pagamento della retta, è richiesta la delega alla riscossione delle pensioni di cui sono titolari a favore di un funzionario appositamente incaricato dall'Amministrazione.

In caso di mancato pagamento questo Comune attiverà il procedimento di recupero coattivo delle somme dovute, ed in caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora.

ART. 8 – CONSERVAZIONE DEL POSTO

In caso di assenza dalla Casa di Riposo saranno osservate le sottoelencate disposizioni:

- a) il posto-letto verrà conservato per un periodo di giorni 30.
Qualora l'assenza si prolunghi oltre il termine suddetto, l'ospite viene considerato, salvi i casi particolari, dimissionario e per la sua riammissione dovrà seguirsi la procedura di cui agli artt. 3 e seguenti;
- b) qualora il motivo dell'assenza sia dovuto a ricovero ospedaliero, non si applica il limite temporale di cui al punto a);
- c) nel caso in cui venga formulata disdetta da parte del ricoverato, questa ha efficacia dal giorno del ricevimento del documento da parte dell'Ente;
- d) qualora l'ospite si allontani senza preavviso, si intende presente agli effetti del pagamento della retta fino a che non venga regolarizzata la sua posizione, eccettuati i ricoveri ospedalieri;

Per tutto il periodo di assenza verrà applicata la retta in vigore per la conservazione del posto-letto, salvo i casi di allontanamento senza preavviso di cui al punto d).

ART. 9 – SPESE SANITARIE

Le spese relative ai farmaci, ai tickets per analisi e visite specialistiche sono comprese nel costo giornaliero della retta. A tal scopo, le prestazioni sanitarie devono essere prescritte dal medico di base dell'ospite.

Le spese di trasporto presso presidi sanitari e ospedali della zona entro le ore 20:00 dei giorni feriali sono a carico dell'amministrazione che si avvale a tale scopo della Convenzione in atto con la Croce Verde "Basso Friuli" o di mezzi propri.

Qualora il trasporto riguardasse presidi non compresi in detta convenzione, ovvero avvenisse dopo le ore 20:00 o nei giorni festivi le relative spese saranno poste a carico degli ospiti.

ART. 10 – DIMISSIONI

Le dimissioni dalla Casa di Riposo possono avvenire per:

- 1) volontà dell'ospite o dei familiari
- 2) comprovata impossibilità della struttura a fornire l'assistenza socio-sanitaria sufficiente in casi di particolare e documentata gravità

Le dimissioni per volontà dell'Ente di cui al punto 2) sono proposte dal coordinatore socio-assistenziale. Il Direttore deciderà in merito alla proposta sentita l'équipe multidisciplinare di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Le dimissioni volontarie dell'ospite devono essere precedute da preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In questo caso la retta sarà dovuta per gli effettivi giorni di presenza. In caso di dimissioni senza preavviso saranno conteggiati 15 (quindici) giorni di retta dalla data di dimissione nella misura della retta per la conservazione posto letto.

ART. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME DI CONVIVENZA

Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente nel pieno rispetto del suo credo religioso e delle sue idee politiche.

La sua libertà d'azione trova il solo limite nella libertà degli altri e nell'osservanza delle norme collettive, indispensabili per il buon funzionamento della vita comunitaria.

Gli ospiti devono tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri ospiti, del personale e delle persone in visita.

Qualora la condotta degli ospiti non si uniformi alle regole della convivenza, l'amministrazione adotterà, caso per caso, gli opportuni provvedimenti in merito.

E' vietato portare dentro le camere e negli altri locali comuni oggetti che costituiscono pericolo, ingombro o disturbo. E' vietato fumare all'interno della struttura.

In particolare, agli ospiti è assolutamente proibito usare all'interno della Casa apparecchi o strumenti per il riscaldamento o per cucinare (fornelli di qualunque specie, ferri da stiro, ecc.)

E' fatto divieto introdurre nelle stanze mobili di proprietà, cibo e medicinali non prescritti dal medico curante, salva espressa autorizzazione.

ART. 12 – VESTIARIO

Al momento della comunicazione dell'accettazione sarà fornito l'elenco minimo degli indumenti personali necessari, ai quali dovrà essere applicato, a cura dei familiari dell'ospite, il numero assegnato.

La Casa di Riposo dispone di un apposito servizio di lavanderia ma non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il deterioramento dei capi di vestiario.

L'ospite o i suoi familiari sono tenuti a reintegrare gli indumenti necessari come pure a provvedere alla sostituzione di quelli non più utilizzabili.

ART. 13 – SPESE PERSONALI E CUSTODIA VALORI

E' consigliabile per l'ospite non tenere presso di sé somme di denaro eccedenti le necessità giornaliere o valori.

I valori potranno essere depositati presso l'ufficio della Casa di Riposo, per essere opportunamente conservati, ricevendone attestazione di deposito.

Le somme di denaro degli ospiti dovranno essere gestite dai familiari da loro incaricati, con esonero di ogni responsabilità da parte della struttura.

Solo in casi eccezionali le somme di denaro per le spese personali potranno essere gestite dal personale amministrativo della Casa di Riposo secondo modalità che verranno individuate di caso in caso.

ART. 14 – ACCOGLIMENTO TEMPORANEO E DIURNO

E' prevista la possibilità del ricovero temporaneo, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

E' prevista altresì la possibilità di accoglimento per il periodo diurno. A tal scopo dovrà essere presentata apposita istanza da parte degli interessati. Verranno accolte solo persone autosufficienti la cui condizione verrà attestata dal medico curante.

Durante l'arco della giornata la persona potrà essere ammessa alla consumazione del vitto e alla partecipazione delle attività di animazione organizzate all'interno della struttura.

L'ospite avrà diritto all'assistenza infermieristica.

Per l'accoglimento diurno e per la sola consumazione del pasto, sono previste apposite rette determinate dalla Giunta Comunale, in base alle effettive prestazioni erogate. Per tali tipologie di utenti non si applica la retta di conservazione del posto di cui all'art. 8 ultimo comma.

ART. 15 – RISERVA POSTI PER PRONTA ACCOGLIENZA

All'interno della struttura è prevista la disponibilità di n. 2 posti (*1 per autosufficienti e 1 per non autosufficienti*) riservati alla pronta accoglienza di situazioni di estrema gravità segnalate dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli.

Alla relazione scritta del Servizio Sociale va allegata l'autorizzazione all'accoglimento con assunzione del relativo onere economico del Legale Rappresentante e/o funzionario incaricato, nonché l'autorizzazione del Sindaco di Cervignano del Friuli.

ART. 16 – COLLABORAZIONE DEGLI OSPITI E MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' LOCALE

L'amministrazione intende fornire agli ospiti la migliore convivenza possibile all'interno della Casa. E' richiesta a tal fine la collaborazione degli ospiti stessi.

Per un migliore funzionamento del servizio saranno graditi e tenuti in considerazione suggerimenti e proposte formulate dagli ospiti e dai parenti degli stessi, anche in relazione all'ubicazione del posto-letto, la quale potrà, tuttavia, subire variazioni in relazione ad esigenze di servizio.

Si intende inoltre favorire il coinvolgimento di associazioni di volontariato, nonché di singole persone che volessero occasionalmente impegnarsi nell'attività della Casa di Riposo.

Con le associazioni di volontariato potranno essere stipulate apposite convenzioni.

Gli ospiti, in buone condizioni fisiche, sentito il parere del medico, potranno collaborare con il personale nell'espletamento dei servizi e nelle piccole necessità dell'Ente, ed inserirsi attivamente nella suddetta programmazione, incluse eventuali gite all'esterno. Tale collaborazione, assolutamente volontaria, avverrà senza alcun vincolo di orario o di produttività.

**ART. 17 – RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E
SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003**

Ai sensi del presente regolamento, è previsto il trattamento dei dati personali e sensibili (inclusi quelli sanitari) nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.